

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI VERBANIA
Area Amministrativo-Contabile

ACCORDO PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI

- Visto** il Decreto Legislativo 81/2008;
- Visto** il Decreto Legislativo 6 maggio 1996, n. 242;
- Visto** il Decreto del Ministero della Giustizia del 18.11.96 che individua il datore di lavoro nel Direttore dell'Istituto Penitenziario;
- Visto** l'art. 18 del D.Lgs 81/2008, che impone al datore di lavoro la nomina del medico competente;
- Considerato** che, in particolare, è tassativamente richiesta la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente per i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, oltre che la movimentazione manuale di carichi e l'uso di videoterminali;
- Vista** l'autorizzazione n° 559391/2 spec. del 31.07.97 ad attivare la consulenza nella branca di medicina specialistica di MEDICINA DEL LAVORO rilasciata dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sulla base delle esigenze cliniche e diagnostiche del Servizio Sanitario di questo Istituto e della sorveglianza sanitaria nei confronti dei detenuti o internati lavoratori nelle attività a rischio individuate col documento di cui agli articoli 17 lett. a) e 28 del D.Lgs 81/2008;
- Vista** l'autorizzazione pervenuta dall'Ufficio Superiore del PRAP, con nota n. _____ del _____;
- Valutato** che lo _____ con sede in _____ via _____ n. __, in data _____ ha sottoscritto per accettazione la richiesta di disponibilità ad assicurare con continuità la sorveglianza sanitaria intramuraria;
- Considerato** che i compiti del medico competente sono individuati dagli articoli 41 e 42 del D.Lgs 81/2008 e che è altresì necessario determinare le modalità del servizio di sorveglianza sanitaria, nonché la durata dell'accordo ed i diritti - doveri scaturenti dall'espletamento dell'attività professionale, anche se il pagamento degli onorari verrà conteggiato periodicamente per comodità contabile;

Ciò premesso, tra la

Direzione della Casa Circondariale di Verbania e _____

si conviene quanto segue:

Art. 1

Il medico competente collabora con il Direttore dell'Istituto - quale datore di lavoro - e con il Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui agli artt. 31 e seguenti del D.Lgs 81/2008, alla predisposizione ed all'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori detenuti o internati, nonché dei dipendenti di ruolo e non di ruolo del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, e degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria.

Art. 2

In particolare, il medico competente individuato si impegna a:

- a) effettuare accertamenti clinici, biologici, ed indagini diagnostiche preventive intese a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro per le attività sottoposte a sorveglianza sanitaria, ai sensi della normativa in premessa, ai fini della loro idoneità alla mansione specifica, con esclusione delle attività a carattere domestico;
- b) effettuare accertamenti clinici, biologici e diagnostici indirizzati al controllo dello stato di salute dei lavoratori avvalendosi, qualora praticabili, dei servizi di consulenza diagnostica convenzionati con la Direzione dell'Istituto. Qualora il medico competente esprima un giudizio di inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore ne informerà per iscritto il Direttore ed il lavoratore.
- c) istituire e aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
- d) fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.
Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- e) informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alle lettere a) e b) e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
- f) comunicare, in occasione delle riunioni periodiche per la prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornire indicazioni sul significato di detti risultati;
- g) visitare, almeno una volta l'anno, gli ambienti di lavoro congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- h) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori al fine di fornire valutazioni e pareri di competenza;
- i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alle lettere a) e b), effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
- j) collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso;
- k) collaborare all'attività di informazione dei lavoratori in materia di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute;

Art. 3

Il medico competente potrà avvalersi, per motivate ragioni, e previa autorizzazione del Direttore dell'Istituto, della collaborazione di medici specialisti e la Direzione ne sopporterà gli oneri.

Art. 4

Lo specialista nell'erogazione delle visite e prestazioni si impegna ad:

- a) attenersi alle disposizioni contenute nella presente convenzione;
- b) rispondere ai quesiti clinici compilando il referto;
- c) mantenere la propria sfera professionale nell'ambito delle proprie attribuzioni;
- d) indicare in linea di massima i giorni e gli orari nei quali svolgere la propria attività, concordandoli con la Direzione.

Art. 5

Al Medico del Lavoro, spetta, per le sue prestazioni, il compenso di € **20,00** per la visita ai lavoratori ed il compenso orario di € **25,83** per la visita agli ambienti di lavoro.

Per gli esami diagnostici saranno corrisposti i seguenti onorari:

esame audiometrico..... € **14,29**

esame spirometrico..... € **14,29**

Per quanto attiene ai restanti esami diagnostici che saranno ritenuti opportuni, si rinvia alla proposta economica che si allega alla presente convenzione.

Art. 6

La Direzione dell'Istituto s'impegna a corrispondere allo _____ un compenso aggiuntivo fisso, a titolo di indennità di accesso, stabilito nella misura complessiva di € **15,00** per ogni ingresso in Istituto del Medico Competente.

Art. 7

Il professionista si impegna a presentare alla Direzione dell'Istituto le richieste di liquidazione delle competenze, che dovranno contenere l'elenco nominativo dei lavoratori visitati dal medico competente, la data di effettuazione della visita o prestazione ed il tipo di prestazione eseguita nonché le eventuali visite effettuate agli ambienti di lavoro.

Le richieste di liquidazione delle competenze saranno distinte per categorie di lavoratori:

- a) personale del Comparto Ministeri e del Comparto Sicurezza;
- b) detenuti lavoratori;

Il pagamento degli oneri avrà luogo, di norma, entro i trenta giorni successivi al mese nel quale le prestazioni professionali sono state rese e sarà distinto per le categorie di lavoratori di cui sopra, in ragione della diversa imputazione della spesa sullo stato di previsione del Ministero della Giustizia. Non verranno contabilizzate le richieste non corredate dalla documentazione sopra indicata.

Art. 8

Al Medico Competente sarà dato in uso un locale-ambulatorio, fornito di materiale necessario per l'espletamento della propria attività.

Art. 9

La durata dell'incarico è di **due anni**, salva disdetta delle parti motivata da comunicarsi almeno due mesi prima della cessazione del rapporto convenzionale.

Il rapporto di lavoro potrà, altresì, essere risolto in qualsiasi momento dalla Direzione dell'Istituto o dal professionista di Medicina del Lavoro per inosservanza degli obblighi assunti con la presente Convenzione, per motivi di particolare gravità che pregiudichino il buon andamento dei servizi penitenziari, per esigenze

di sicurezza, per richiesta o accettazione di compensi o benefici per l'attività svolta, e per qualsiasi altro fatto grave che dimostri l'incapacità di adempiere adeguatamente agli obblighi del servizio, previo nulla osta del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria.

Nel caso di inesatto o di non corretto adempimento delle disposizioni inerenti il servizio, il Direttore dell'Istituto richiamerà il professionista allo scrupoloso rispetto dei propri compiti.

Per gravi motivi la Direzione dell'Istituto può proporre al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria la revoca del presente accordo.

Il Direttore dell'Istituto, acquisite eventuali giustificazioni da parte del professionista, ove ritenga che i fatti contestati abbiano rilevanza tale da giustificare la revoca della convenzione, trasmette gli atti al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria.

I motivi della proposta di revoca, corredati dalla documentazione a cui l'interessato ha diritto di accedere ai sensi della Legge 241/90, debbono essere comunicati al professionista per iscritto. Quest'ultimo, entro dieci giorni, può presentare le proprie osservazioni scritte al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria con facoltà di essere convocato dal Provveditorato.

Il Provveditorato Regionale, entro trenta giorni, decide per il rigetto della proposta, ovvero, dispone che il Direttore dell'Istituto proceda alla revoca dell'accordo.

Il provvedimento con il quale si procede alla revoca dell'accordo deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato.

In casi di particolare gravità l'Accordo può essere sospeso dal Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria anche in pendenza del procedimento.

Il rapporto convenzionale è, comunque, risolto nei seguenti casi:

- a) condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione;
- b) cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
- c) soppressione dell'Istituto penitenziario;
- d) per sospensione dall'albo professionale superiore a 60 giorni.

Il rapporto decorre a tutti gli effetti dalla data di ratifica della convenzione rilasciata dal Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e scade il **31 dicembre 2021**.

Verbania li, _____

Il Professionista

Direttore della Casa Circondariale di Verbania
